

WEBINAR MSNA

**ACCOGLIENZA , PROTEZIONE E TUTELA
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

terza sessione
CONDIZIONE GIURIDICA



PERMESSO DI SOGGIORNO

Il MSNA,
regolarmente presente sul territorio
per il suo status di minore,
ottiene sempre
un permesso di soggiorno (Pds)



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

DIVIETO DI ESPULSIONE E RESPINGIMENTO

D.lgs. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione

Art. 19

2. *Non è consentita l'espulsione [...] nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire i genitori o l'affidatario espulsi ad eccezione, qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, **a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni***

L. 47/2017

Art. 3

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

I PERMESSI DI SOGGIORNO PER MSNA

Pds per minore età, art. 28 dpr 394/99

1. *Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:*

a) per minore età. *In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è **rilasciato** a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è **valido** per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei paesi di origine.*

Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; (...)



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

I PERMESSI DI SOGGIORNO PER MSNA

art. 10 1.47/2017

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età. *In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 del codice civile, ed è **valido fino al compimento della maggiore età***



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

I PERMESSI DI SOGGIORNO PER MSNA

art. 10 1.47/2017

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

b) per motivi familiari,

per il **minore di quattordici anni affidato,**

anche ai sensi dell'art. 9, co. 4, della L. 4 maggio 1983, n. 184, e ssmm, o

sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente,

ovvero

per il **minore ultraquattordicenne affidato,**

anche ai sensi del medesimo art. 9, co. 4, della L. n. 184 del 1983, e ssmm, o

sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

MINORE E PERMESSO DI SOGGIORNO

Pds per richiesta asilo (protezione internazionale) Art. 4 D.lgs 142/2015 ssmm

1. *Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale **per sei mesi**,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo **in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale** ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 ssmm*

Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art.1, co. 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

RICHIESTA del PERMESSO di SOGGIORNO o della PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L.47/2017, art. 6, co.3

*Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla
richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale
possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza*

Art. 6 co.3 D.lgs 25 /2008 ssmm

*La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato
ai sensi dell'art. 19.*

La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresì presentata
direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione
personale del minore.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

REGOLAMENTO DUBLINO III INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE

L'interesse superiore del minore **è criterio fondamentale** nell'attuazione,
da parte degli Stati membri,
di tutte le procedure previste all'interno del **Regolamento Dublino III**

- è introdotto l'obbligo di nominare un rappresentante del minore non accompagnato che ha accesso a tutti i documenti che riguardano la pratica del minore
- è fatto obbligo per gli Stati di tenere in debito conto, nel valutare l'interesse superiore del minore, le possibilità di ricongiungimento familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni di sicurezza (in particolare se vi è il rischio di tratta), l'opinione del minore
- lo Stato in cui il minore ha presentato domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

REGOLAMENTO DUBLINO III

La disciplina dei MSNA richiedenti protezione internazionale nel quadro del REGOLAMENTO UE n.604/2013

Regolamento (UE) n. 604/2013 (REGOLAMENTO DUBLINO III)

stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

Regolamento (UE) n. 1560/2003 (Regolamento attuativo)

modificato dal **118/2013**

Reca le modalità di applicazione del regolamento

Si leggano nello specifico: artt. 6 e 8 del Regolamento Dublino;
artt. 1.6 e 1.7 del Regolamento di Esecuzione.



REGOLAMENTO DUBLINO III REGOLAMENTO UE n.604/2013

All'interno dell'art 6 si legge che:
l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal regolamento.

È introdotto l'obbligo di nominare un rappresentante del minore non accompagnato che ha accesso a tutti i documenti che riguardano la pratica del minore.

Viene introdotto l'obbligo per gli Stati di tenere in debito conto nel valutare l'interesse superiore del minore:
le possibilità di ricongiungimento familiare,
il benessere e lo sviluppo sociale del minore,
le considerazioni di sicurezza, l'opinione del minore.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

REGOLAMENTO DUBLINO III REGOLAMENTO UE n.604/2013

Se il richiedente è un MSNA è competente lo Stato Membro nel quale

- **si trova legalmente un familiare** quale il padre, la madre, un fratello o una sorella (art. 8)
- **si trova legalmente un parente (zii o nonni)** - qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore (art. 8).

Purché ciò sia **nell'interesse superiore del minore stesso** ex art. 6 si deve tenere in debito conto:

- a) la possibilità di ricongiungimento familiare;
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

REGOLAMENTO DUBLINO III REGOLAMENTO UE n.604/2013

Art. 17 Clausole discrezionali

1. In deroga all'art. 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

REGOLAMENTO DUBLINO III REGOLAMENTO UE n.604/2013

Art. 17 co. 2

Lo **Stato membro**,
nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale
e che procede alla determinazione dello Stato membro competente,
o lo **Stato membro competente**,
può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito,
chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente
al fine di procedere
al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela,
per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali,
anche se tale altro Stato membro non è competente
ai sensi dei criteri definiti agli artt. 8, 9, 10, 11, 16.

Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE ALLA RIUNIFICAZIONE FAMILIARE

Direttiva 2003/86/EC
relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Art. 10.3

Se il **rifugiato** è un **minore non accompagnato**,
gli Stati membri:

- a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado;
- b) possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altro familiare, quando il minore non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286“ ssmm

*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero*

Art. 31co.3

Il Tribunale per i Minorenni
può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un MSNA
che si trova nel territorio italiano

- per un periodo di *tempo determinato*
- se sussistono **gravi motivi** connessi con lo sviluppo psico fisico del minore,
tenuto conto dell'*età* e delle *condizioni di salute*.

L'autorizzazione decade quando vengono a cessare i gravi motivi
che giustificavano l'autorizzazione



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

AUDIZIONE

Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato
l'autorità che la riceve
sospende il procedimento e dà immediata comunicazione al Tribunale per minorenni
per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore
a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, **in quanto compatibili**

il Tribunale per i minorenni
nelle 48 ore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del
tutore.

Il **tutore**, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza
ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 4 maggio 1983, n. 184, e ssmm,
prende immediato contatto
con il minore per informarlo della propria nomina e
con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del
procedimento di esame della domanda presso il Ministero della solidarietà sociale.
(art. 26 co.5 D.lgs 25/2008)



D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25 ssmm

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

art. 13 co. 3

garanzie del colloquio innanzi alla commissione territoriale

Figure presenti eventualmente presenti,
in base ai bisogni e alla volontà del minore

Il colloquio del minore si svolge innanzi
ad un componente della Commissione con specifica formazione,
**alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale
o del tutore,**

nonché al colloquio può essere ammesso
personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza
(perché considerato portatore di specifiche esigenze)



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

GARANZIE DEL MSNA IN AUDIZIONE

In presenza di giustificati motivi,
la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore
anche senza la presenza del genitore o del tutore,
fermo restando la presenza del personale di sostegno, se lo ritiene necessario
in relazione alla situazione personale del minore
e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, co. 2, del D.lgs 18 agosto 2015, n. 142 ssmm

Ove necessario ai fini dell'esame della domanda,
la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari
come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

Se il cittadino straniero è assistito da un **avvocato** ai sensi dell'art. 16 D.lgs 25/2008, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

STATUS DI RIFUGIATO

Art. 1, lett. a, n. 2, Convenzione di Ginevra

Il rifugiato è colui che

*...temendo a ragione di essere **perseguitato**
per motivi di
**razza, religione, nazionalità, appartenenza
ad un determinato gruppo sociale od opinione politica,**
si trova **fuori dal Paese** di cui è cittadino
(o, se privo di cittadinanza, dal paese in cui aveva la residenza abituale)
e **non può – o non vuole – a causa di tale timore,
avvalersi della protezione di questo Paese ...***



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Art.2, lett. g, D.lgs n.251 del 2007

Il titolare di protezione sussidiaria è il

*... cittadino straniero che
non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che,
se ritornasse nel Paese di origine,
correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno***



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

PROTEZIONE SPECIALE

Art. 32, co. 3, D.lgs n. 25 del 2008

*Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'art.19,co.1e1.1, del D.lgs.286/1998, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno annuale** che reca la dicitura "protezione speciale"*



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

MINORI E PROCEDURA INTERNAZIONALE

Centralità superiore interesse del minore
art. 18 co. 2 ter D.lgs 142/2015

Assistenza in tutte le fasi della procedura
art. 18 co. 2 D.lgs 142/2015

Presenza del tutore nominato (o responsabile della struttura)
per la formalizzazione del C3
L. 47/2017 art. 18 co. 1 lett. c

Esame prioritario della domanda
art. 28 D.lgs 25/2008

Considerazione grado di maturità e di sviluppo personale



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

I MSNA NEL SIPROIMI

*Nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale
e per minori stranieri non accompagnati*

SIPROIMI

*(nuova denominazione assunta dallo SPRAR per effetto delle norme introdotte
con D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito,
con modificazioni, in legge n.132 dell'1.12.2018)*

sono accolti i minori stranieri non accompagnati
siano essi richiedenti protezione internazionale
che titolari di altro tipo di permesso di soggiorno



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Al compimento della maggiore età, allo straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro o per lavoro subordinato o autonomo.

Ai fini del rilascio di tale permesso, il parere della *Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*, se pervenuto, deve essere allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori.

Parere della DG Immigrazione al fine di procedere alla conversione



MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

La legge prevede che sia rilasciato un **permesso di soggiorno per motivi familiari** al MSNA

- sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore
- affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della L. 184/83
- affidato “di fatto” a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art. 9, c. 4 della L. 184/83



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Nel caso in cui al MSNA sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento anziché per minore età,

al compimento dei 18 anni potrà convertirlo
in un permesso di soggiorno per motivi
***di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura***

senza necessità di soddisfare

- i requisiti relativi al parere della DG Immigrazione
- o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

L'art. 13, comma 2, della Legge n. 47/2017
*Misure di accompagnamento verso la maggiore età
e misure di integrazione di lungo periodo*

prevede, che
quando un minore straniero non accompagnato,
al compimento della maggiore età,
pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale,
necessiti di un supporto prolungato
volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia,
il Tribunale per i minorenni,
anche su richiesta dei servizi sociali del Comune che ha in carico il minore,
con decreto motivato
può disporre l'affidamento ai servizi sociali,
comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Pertanto i **servizi sociali del Comune** che ha in carico il minore, **il Tutore o il Responsabile** della Struttura nella quale il minore si trova accolto può proporre istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo disponga il **prosieguo amministrativo**.

Il Ministero dell'Interno attraverso la circolare n. 400 del 28 agosto 2017 evidenzia che nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo del MSNA, la Questura potrà procedere al rinnovo del **permesso di soggiorno per affidamento biennale** in precedenza posseduto, e comunque, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età



Servizio Centrale
del Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

IFEL
Fondazione ANCI
Fondazione ANCI

*tutte le slide e i video dei seminari
nella
WEBINAR GALLERY SIPROIMI
www.sprar.it/webinar*

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

